

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6279 del 23/11/2017
Oggetto	Regolarizzazione e concessione di area demaniale in zona golenale del fiume Po nel comune di Luzzara. Pratica n. REPPT0939
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6479 del 23/11/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio

Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATO il decreto n.12463 del 12/11/1974 emanato dall'Ufficio Genio Civile di Reggio Emilia con il quale era stata concessa in area demaniale, in zona Golenale del fiume Po, la posa di un capanno di legno per la custodia di attrezzi da pesca al sig. Grisanti Remo in qualità di referente del gruppo "Amici del Po".

PRESO ATTO che, a seguito del passaggio dallo Stato alle Regioni della competenza della Gestione dei Beni di Demanio Idrico, con istanza assunta a prot. n.9179 del 11/11/2002, il Sig. Barilli Silvio, cod. fiscale BRLSLV32D16E772Z, residente in Via C. Franchi n. 9 Comune di Luzzara(RE), in qualità di referente del gruppo "Amici del Po" ha presentato domanda di regolarizzazione e ridefinizione della concessione di cui al decreto sopracitato;

PRESO ATTO che con successiva istanza pervenuta al prot. PG.2012.0196412 del 10/08/2012 i sig.ri Grisanti Remo e Barilli Silvio hanno integrato l'istanza di concessione con il pagamento delle spese di istruttoria e la documentazione tecnica necessaria alla definizione dell'area da concedere, individuata al foglio 8 mappale 21/p del Comune di Luzzara per una superficie di mq 67;

PRESO ATTO che

- in data 25/09/2017, come da documentazione agli atti pervenuta al prot. PGDG/2017/10648 del 09/10/2017, il sig. Matteo Berni è subentrato al sig. Barilli Silvio come referente per lo svolgimento dell'intera attività del gruppo "Amici del Po" e pertanto anche nella domanda di regolarizzazione della concessione dell'area demaniale funzionale alle attività del gruppo, subentrando anche nel pagamento delle somme per l'utilizzo pregresso dell'area richiesto con nota PGDG/2017/6509 del 20/06/2017;
- il sig. Matteo Berni è stato designato quale unico referente e intestatario del gruppo amici del gruppo "Amici del Po", per la presente concessione, come da documentazione conservata agli atti nel fascicolo istruttorio;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PC/2016/0031460 del 03/11/2016 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT4030020 "GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA";

VISTO l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione con nota pervenuta al prot. n. PGDG/2017/9087 del 29/08/2017 con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

RICHIAMATO l'art. 22 della L.R. 14/04/2004 n. 7 e s.m. e i. in merito alle occupazioni di aree demaniali antecedenti al 21 febbraio 2001;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 67 del Fiume Po nel comune di Luzzara (RE), ad uso ricreativo, naturalistico e mantenimento ambientale, individuata al foglio 8 mappale 21/p del Comune di Luzzara (RE), possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 125,13;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 14/11/2017, registrato al protocollo PGDG/2017/12548 del 22/11/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 125,13;
 - c) l'importo di € 250,00 relativo al deposito cauzionale a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al gruppo "Amici del Po" in persona del referente sig. Berni Matteo, C.F. BRNMTT89S03G337G, residente in Via A. M. Mozzoni n.8 Comune di Luzzara(RE), come da delega espressa dei soci del gruppo agli atti del fascicolo, la regolarizzazione e la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di area demaniale in zona Golenale del fiume Po nel comune di Luzzara di mq. 67, ad uso ricreativo, naturalistico e mantenimento ambientale, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2028;
4. di stabilire nella misura di € 125,13 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IBAN: IT94H0760102400001018766103 intestato a STB Affluenti Po;
6. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della legge regionale 22/12/2009 n.24;
8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
11. di precisare che:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15

marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
15. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore del gruppo "Amici del Po" in persona del referente sig. Berni Matteo, C.F. BRNMTT89S03G337G, residente in Via A. M. Mozzoni n.8 Comune di Luzzara(RE) (Pratica SISTEB n. RE02T0039)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po di mq. 67 da destinare ad uso ricreativo, naturalistico e mantenimento ambientale, sita nel Comune di Luzzara (RE). L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2028.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 125,13.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi

obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

5.1 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Il nulla osta, rilasciato ai soli fini idraulici da AIPO con nota prot.PC.2016.0031460 del 03/11/2016, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati ed Enti, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- le attività autorizzate avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente;
- le opere previste ed autorizzate dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e delle prescrizioni impartite da AIPO a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
- non sono consentite opere di scavo, movimentazione e asporto del materiale delle pertinenze demaniali (sono vietati inoltre accumuli di materiale in alveo, sommità e sponda, sia esso di risulta o di fornitura) e alcuna alterazione dello stato dei luoghi, pena la decadenza del nulla osta;
- il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di AIPO, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche.
- nel caso di inadempienze delle suddette condizioni AIPO si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i

privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art.19 del R.D. 09.12.1937 n.2669;

- AIPO si riserva la facoltà insindacabile di sospendere in tutto o in parte il nulla osta qualora per esigenze idrauliche fosse necessario eseguire direttamente o a mezzo terzi, manutenzione ordinaria, opere di difesa e/o sistemazione in genere, senza che il richiedente possa avanzare pretese di compenso od altro;
- dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- considerato che il terreno oggetto della concessione ricade in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Po, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPO, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- AIPO si ritiene sollevata nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente;
- il concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, pertanto AIPO si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza dell'esercizio della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito;
- nel caso in cui il concessionario avesse intenzione di realizzare interventi diversi non previste dalla presente autorizzazione gli stessi dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura di AIPO;
- il nulla osta riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di AIPO, l'intervento divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche, ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela

della pubblica incolumità, senza che il concessionario possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

- oltre alle suindicate disposizioni ed a tutte quelle altre che nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato potranno venire impartite durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere dai funzionari od agenti di questa amministrazione, la concessione è vincolata al rispetto delle seguenti leggi:
 - o R.D. 25/09/1907 n.523 in materia di opere pubbliche e polizia idraulica e s.m.i.;
 - o D.lgs.22/01/2004 n.42 in materia di beni culturali ed ambientali e s.m.i.;
 - o Legge 28/02/1985 n.47 in materia di concessioni edilizie s.m.i.;

Il nulla osta non esime il concessionario dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo AIPO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

5.2 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DALLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale Interessati, si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- - "non sia danneggiata la vegetazione arborea-arbustiva presente in loco";
- - "non tagliare alberi presenti in loco".

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;

- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.